

Risposta n. 6/2025

OGGETTO: "Oro da investimento" – Obbligo di trasmissione dei dati all'Anagrafe Tributaria – articolo 7, sesto comma, del DPR n. 605 del 1973

Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'"Associazione [ALFA]" (nel prosieguo "istante") - in qualità di Associazione di categoria rappresentativa delle aziende appartenenti al comparto aurifero - fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante, dopo aver ricordato che:

«- gli Operatori Professionali in Oro di cui all'art. 1, co. 3, della L. n° 7/2000, sono tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 7, co. 6 del DPR n° 605/1973, c.d. comunicazioni dei "Rapporti Finanziari all'Anagrafe Tributaria"»;

«- in base ai "Chiarimenti dell'08 agosto 2013" forniti da codesta Agenzia, rilevano, ai fini delle richiamate comunicazioni in capo agli Operatori Professionali in

Oro, esclusivamente gli acquisti e le vendite di oro da investimento di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), della L. n° 7/2000 (...))»;

evidenzia come il decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211 abbia modificato, a partire dal 17 gennaio u.s., la definizione di oro da investimento di cui alla lettera a), dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ricomprendendovi anche l'oro "destinato a successiva lavorazione" .

Pertanto, secondo l'istante, tenuto conto che, *«in base alla novellata definizione di oro da investimento di cui alla lett. a), art. 1, co. 1, L. 7/2000, deve intendersi che i lingotti, le placchette e le monete, laddove destinate a successiva lavorazione, mantengono la loro qualificazione di oro da investimento; pertanto, l'assimilazione dell'oro da investimento destinato a successiva lavorazione al materiale d'oro ad uso industriale fornita con i Chiarimenti in materia di oro della Banca d'Italia (28/05/2010), può considerarsi ormai superata,»* sorge il dubbio *«se la nuova definizione di cui all'articolo 1, co. 1, lett. a), Legge n° 7/2000, comporti per gli Operatori Professionali in Oro l'obbligo di comunicare all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari anche gli acquisti di oro da investimento (lingotti, placchette, monete) destinati a successiva lavorazione»*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1 del decreto legislativo del 10 dicembre 2024, n. 211 - in attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 ottobre 2018 - ha modificato l'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ampliando la definizione di "oro da investimento" con l'inclusione dell'oro destinato a successiva lavorazione.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge n. 7 del 2000 dispone che con il termine "oro" si intende «a) *l'oro da investimento, **anche destinato a successiva lavorazione**, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; (...)*» (enfasi aggiunta).

Il successivo comma 3 definisce l'attività degli Operatori professionali in oro come «*l'esercizio in via professionale del commercio in oro*».

L'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dispone invece che «*[l]e banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso*

il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.»

Al riguardo, con riferimento all'obbligo di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari da parte degli Operatori Professionali in Oro, con nota dell'08 agosto 2013, prot. n. 2013/97319 (destinata a Confcommercio Federpreziosi e Confindustria Federorafi), la ex Direzione Centrale Accertamento di questa Agenzia, ha già chiarito che:

- l'obbligo comunicativo in esame, essendo rivolto agli operatori finanziari e avendo ad oggetto solo i rapporti e le operazioni di natura finanziaria, deve essere *«circoscritto alle sole operazioni aventi ad oggetto l'oro di cui alla citata lettera a) dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 7 del 2000, ossia l'oro da investimento»;*

- restano, invece, *«fuori dal perimetro comunicativo gli acquisti e le vendite di oro di cui alla suddetta lettera b) del ripetuto comma 1 dell'articolo 1, ossia il cosiddetto oro da uso industriale»*, in quanto transazioni aventi natura commerciale, volte all'approvvigionamento di materia prima a favore di soggetti che impiegano il materiale prezioso nella loro attività caratteristica di produzione di gioielli.

Continua la medesima nota chiarendo che, *«[a]l fine di fornire utili indicazioni circa la definizione di oro per uso industriale, si richiama il documento del 28/05/3010 avente ad oggetto "Chiarimenti sulla disciplina degli operatori professionali in oro", con il quale l'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, ha precisato che per "materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale", si deve intendere:*

- la materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione (ad es., i granuli, le polveri, i pani, le verghe, i minerali auriferi),

- i "semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza";

- nonché l'oro da investimento (ad es., i lingotti e le placchette) allorché venga destinato non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione e muti perciò la propria qualificazione ai sensi della legge n. 7 del 2000.»

Tuttavia, la nota precisa, altresì, che, *«[l]e cessioni di "oro da investimento", effettuate nei confronti di imprese di produzione di oggetti preziosi, **pur trattandosi di transazioni aventi ad oggetto oro destinato non più a riserva di valore, ma successiva lavorazione, rientrano nell'obbligo di comunicazione** in ragione del fatto che si tratta di materia ricompresa nella categoria di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 7/2000 e,*

ai fini che qui interessano, per fornire opportune indicazioni circa l'effettiva destinazione dell'oro da investimento a diversi usi, ovvero usi industriali.» (enfasi aggiunta)

Tanto premesso, le indicazioni innanzi richiamate continuano ad essere ancora attuali, tanto più ora che la nuova definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge n. 7 del 2000, ricomprende espressamente tra "*l'oro da investimento*", anche quello "*destinato a successiva lavorazione*", ossia quello non più destinato a riserva di valore ma a uso industriale, per il quale, dunque ricorre l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria.

**IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)**